Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 10 dicembre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 307 DEL 10 DICEMBRE 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5,50 % « Società Edison », 6 % « Telefonica », 6 % « Società Edison », 6 % « Società Montecatini », effettuate il 1° dicembre 1965.

(9965)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie ordinarie 6 % Trentennali, 6 % Ventennali, effettuate il 1° dicembre 1965.

(9967)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1965. — **Società genovese ricuperi e ricostruzioni, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1965. — **S.E.I.T. - Società Esercizio Industrie Tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1952 sorteggiate il 30 ottobre 1965. — **S.E.I.T. - Società Esercizio Industrie Tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1954 sorteggiate il 30 ottobre 1965. — **« Eternit », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1965. — **« Eternit », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1965. — **Ditta Tessitura Fumagalli, società per azioni, in Macherio:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1965. — **Ditta Rivolta Carmignani & C., società per azioni, in Macherio:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1965. — **Soffritti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1965. — **S.p.A. Prodotti Industriali Esteri Nazionali Specializzati - « S.a.p.i.e.n.s. », in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Immobiliare « Gamma », società per azioni, in Torino:** Rimborso di obbligazioni. — **Ing. Filippo & Carlo Tassara, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1965. — **« Montecatini », Società generale per l'industria mineraria e chimica, anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1965. — **« Italsider », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1965. — **Armatrice Santa Rosalia, società per azioni, in Palermo:** Rimborso prestito obbligazionario 7 %. — **Armatrice Santa Rosalia, società per azioni, in Palermo:** Rimborso prestito obbligazionario 6 %. — **« Amicizia » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni 1956 sorteggiate il 19 ottobre 1965. — **« Amicizia » - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni 1962 sorteggiate il 19 ottobre 1965. — **Laminal Rusconi Fraschini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1965. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1965. — **ETELIA, Società per azioni, in Firenze:** Estrazioni di obbligazioni. — **Conservificio Mar Ligure « Consermar », Società per azioni, in Loano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1965. — **Igino Mazzola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1965. — **Castellani & Bonani, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1965. — **Zuccherificio di Sermide, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1965. — **« Elios », società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1965. — **« Nereide », società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni 1958 sorteggiate il 29 ottobre 1965. — **« Egeria », società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1965. — **« Aretusa », società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1965. — **« Erice », società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1965. — **« Nereide », società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni 1957 sorteggiate il 29 ottobre 1965. — **« Polinnia », società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1965. — **Ippolito Cattaneo, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1965. — **« Basalti », società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1965. — **Federico Palazzoli & C., società per azioni, in Brescia:** Sorteggio di obbligazioni. — **Azienda Cartaria Emiliana Triveneta (A.C.E.T.), società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1965. — **I.R.F.I.S. - Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia - Ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1965. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1965. — **Fratelli Gamba, società per azioni, in Brembilla:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1965. — **APE - Elettrochimica Ligure, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1965. — **Ferrovia Padova-Piazzola, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1965. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1965. — **Giuseppe & Fratello Redaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1965. — **S.E.I. - Gas - Società esercizio impianto gas, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 17 novembre 1965. — **Dott. Ugo Locatelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1965. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale, Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1965 (2ª emissione). — **Immobiliare Editoriale Rizzoli (già Fondiaria Ligure Romana S.p.A.), società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1965. — **« Sardalegnami », società per azioni, in Oristano:** Estrazione di obbligazioni. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lucca:** Obbligazioni 7 % 1950-1975 sorteggiate il 30 novembre 1965. — **Officine Alfieri Maserati, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1965. — **Ferriera Ghelotti, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1965. — **« Zedapa », società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1965. — **« Zedapa », società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1965. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Errata-corrige. — **« Montecatini » - Società generale per l'industria mineraria e chimica, anonima, in Milano:** Errata-corrige. — **« Snia-Viscosa », società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **« Liquigas », società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1965, n. **1310**.

Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1965, n. 1119, concernente la proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1965, n. 1119, concernente: « Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. **1311.**

Istituzione in Linz (Austria) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Vienna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Linz (Austria) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Vienna.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 84. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. **1312.**

Istituzione in Tegucigalpa (Honduras) di una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata e soppressione del Consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 2ª categoria in Tegucigalpa (Honduras) è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Tegucigalpa (Honduras) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Morazan, Olancho, Comayagua, Lempira, Ocotepeque, Intibucà, La Paz, El Paraiso, Valle e Choluteca.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. **1313.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di « Teoria generale del diritto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965.

Sostituzione di un membro della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1964, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964, registro n. 8 rispettivamente al foglio n. 94 e n. 95 con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1964-10 gennaio 1966 mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse ed alla delegazione speciale del Consiglio stesso per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Vista la nota 14 luglio 1965, n. 673, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con la quale il predetto Consesso, in seguito alla destinazione dell'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giovanni Licata alla direzione dell'Ispettorato superiore per il Tevere, propone che in sostituzione del predetto ispettore Licata faccia parte della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per il Mezzogiorno l'ispettore generale dott. ing. Roberto Rivelli;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1965 l'ispettore generale del Genio civile Rivelli dott. ing. Roberto è assegnato alla delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale e ne cessa di far parte l'ispettore generale del Genio civile dottor ing. Giovanni Licata.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato ad Antagnod, addì 26 agosto 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1965
Registro n. 31 *Lavori pubblici, foglio n.* 260

(9312)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1965.

Sostituzione di un membro supplente del Collegio dei revisori della S.I.A.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto lo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e l'articolo 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 1964, con il quale furono nominati i componenti del Collegio dei revisori della S.I.A.E. per il triennio 1964-1966;

Considerato che il dott. Francesco Tagliarini, nominato membro supplente del suddetto Collegio su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato chiamato ad altro incarico e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1965, il dott. Francesco Tagliarini cessa dall'incarico di membro supplente del Collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori e, in sua sostituzione, è nominato il dott. Francesco Pitolli, ispettore generale nei ruoli dei Servizi informazione e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1965

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

(9655)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1965.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Alessandria e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Alessandria presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Raimondi dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Sanlorenzo dott. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Bono ing. Ermanno, rappresentante del Genio civile;

Torrielli Ennio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Moncalvo per. agr. Celestino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Divano Giovanni, Migliora Angelo, Bevilacqua Umberto, Coscia rag. Franco, Robotti rag. Leopoldo, Bellotti Vittorio e Gallione Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Frati dott. Carlo, Valzania rag. Enzo, Zuccotti rag. Ernesto e Goggi dott. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Berni dott. Luigi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9658)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1965.

Rivalutazione delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno 1964 e definiti nel medesimo esercizio;

Considerato che è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera assunta a base per la determinazione del massimale e del minimale di cui allo ultimo comma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione media giornaliera è fissata per il triennio 1° luglio 1965-30 giugno 1968 nella misura di L. 2719, agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 1.060.000 e di L. 570.000.

Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente in: L. 1.530.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 1.290.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in L. 1.180.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite prevista dal penultimo comma dell'art. 116 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1961 e precedenti 1,5498;
anno 1962: 1,3575;
anno 1963: 1,1381;
anno 1964 e oltre: 1,0000.

Roma, addì 13 ottobre 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9680)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1965.

Rivalutazione delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1964 e risultato pari a 168,92;

Considerato che rispetto all'indice salariale accertato per l'anno 1961 è intervenuta una variazione in misura non inferiore al dieci per cento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata per il triennio 1° luglio 1965-30 giugno 1968 nella misura di L. 590.000 per i lavoratori di età superiore a sedici anni e di L. 345.000 per i lavoratori di età non superiore a sedici anni.

Art. 2.

A norma dell'art. 234 del testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la

indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta è fissata per i lavoratori di età superiore a sedici anni nella misura di L. 1120 e per i lavoratori di età non superiore a sedici anni nella misura di 640 lire.

Quando la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal novantunesimo giorno, rispettivamente a L. 1440 ed a L. 840.

Roma, addì 13 ottobre 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9681)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1965.

Elevazione da provinciale a regionale dell'Ispettorato del lavoro di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 2 e 5 della legge 13 luglio 1965, numero 883;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Decreta:

Art. 1.

L'Ispettorato del lavoro di Campobasso, di cui allo art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 883, con decorrenza 1° gennaio 1966, svolge nell'ambito della circoscrizione del Molise funzioni proprie di competenza degli Ispettorati regionali del lavoro.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 1966, cessano le competenze in atto esercitate dall'Ispettorato regionale del lavoro di L'Aquila relativamente al territorio della regione del Molise.

Art. 3.

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle norme di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 883.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Campobasso e negli albi dei Comuni della Provincia medesima.

Roma, addì 18 ottobre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1965
Registro n. 14 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 39

(9423)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1965.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1963 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Massa Carrara presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Masini dott. Gino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Trombella dott. Celso, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Silvestri dott. arch. Francesco, rappresentante del Genio civile;

Fabrizi rag. Vittorio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Bertini dott. Ranieri, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cordiviola Piero Angelo, Sermattei Eros, Della Maggesa Luciano, Leonardi Augusto Cesare, Benocci Achille, Baruffetti Francesco e Biggi cav. uff. Leo Napoleone, rappresentanti dei lavoratori;

De Sensi dott. Franco, Evangelisti Emilio, Lagomarsini dott. Giampiero e Ancillotti Roberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pennoni Michele, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(9664)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1965.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1963 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Modena e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Modena presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Miglia dott. Edvino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Gherardi dott. Decio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cavazzuti ing. Vincenzo, rappresentante del Genio civile;

Scianti geom. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Rossi dott. Umberto, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Campani Lorenzo, Ferrari Eliseo, Vecchi Fernando, Bergonzini Riccardo, Arletti William, Manfredi Alfonso e Diegoli Franco, rappresentanti dei lavoratori;

Rebuttini cav. uff. Dante, Saltini dott. Giorgio, Cerea dott. Aristodomo e Zannini dott. Francesco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bennati cav. Jenzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(9665)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1965.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Piacenza numero 24118, datata 11 settembre 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito presso altra sede — il dott. Adragna Vito, presidente della citata Commissione, con il sig. Papa Fulvio, attuale direttore del predetto Ufficio del lavoro;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Papa Fulvio è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza in sostituzione del dott. Adragna Vito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(9668)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona attorno al castello di Montecchio nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 luglio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona attorno al castello di Montecchio nel comune di Castiglion Fiorentino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Castiglion Fiorentino;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il castello di Montecchio, per la sua importanza storica e architettonica inserito in un suggestivo ambiente naturale, costituisce unitamente alla zona circostante un quadro naturale d'incomparabile bellezza nonchè un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Castiglion Fiorentino, costituita dal castello di Montecchio e zona limitrofa, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal bivio della Strada statale Umbro-Casentinese con la strada vicinale di Montecchio Metone si segue questa fino al punto ove da essa si stacca la strada

comunale di Montecchio, poi questa fino al bivio con la strada vicinale di San Martino che si percorre fino al bivio con la strada vicinale della Burraia, poi il confine segue questa fino a sboccare nella strada vicinale della Doccia che si percorre fino alla Strada statale Umbro-Casentinese.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Castiglion Fiorentino provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 novembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Stralcio del verbale della riunione tenuta il 17 luglio 1963

Il giorno 17 luglio 1963 nei locali della casa Vasari di Arezzo si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere del seguente ordine del giorno:

1) *Proposta di vincolo del castello di Montecchio e di una zona limitrofa;*

(*Omissis*).

Per Castiglion Fiorentino all'inizio della discussione il sindaco sig. Cateni dichiara di non poter esprimere alcun voto in merito agli argomenti riguardanti il suo Comune perchè egli sente il dovere di essere suffragato dal parere della Giunta comunale in merito ai provvedimenti di tutela posti all'ordine del giorno. Quindi egli dichiara che si asterrà dal voto.

Su le proposte di vincolo del castello di Montecchio e Castiglion Fiorentino parla il dott. Procacci che ne illustra i moventi.

I commissari sono consenzienti nei riguardi della necessità di un provvedimento di tutela a norma di legge dei due territori ma discutono a lungo su l'estensione dell'area da vincolare. Infine viene trovato un accordo, specie per merito del rappresentante dell'Ente provinciale del turismo e il vincolo si concreta nei limiti segnati su le planimetrie allegate al presente verbale.

Esso è così motivato:

Per il castello di Montecchio.

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo riconosce al castello di Montecchio (Castiglion Fiorentino) ed al territorio precisato nella planimetria allegata i caratteri previsti dall'art. 1 nn. 3-4 della legge 1947 perchè esso castello per la sua importanza storica ed architettonica e per l'ambiente naturale che lo circonda, rappresenta un quadro di compiuta bellezza ove l'opera umana è inscindibilmente legata alla natura e costituisce un insieme avente valore estetico e tradizionale.

(*Omissis*).

Questi due vincoli sono stati approvati all'unanimità con l'astensione del sindaco interessato.

(*Omissis*).

La riunione termina alle ore 13,30.

Il Presidente

(9395)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1965.

Classificazione tra le comunali di una strada nel comune di Guastalla (Reggio Emilia).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto 9 dicembre 1963, n. 174, con il quale il comune di Guastalla (Reggio Emilia) ha deliberato di classificare a comunale la strada di bonifica detta: « Strada di confine » che dalla Corte Fenilnuovo termina in località Sculazzo in confine del comune di Novellara (km. 2,240);

Visto il voto 22 giugno 1965, n. 817, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada di bonifica detta: « Strada di confine » che dalla Corte Fenilnuovo termina in località Sculazzo in confine del comune di Novellara (km. 2,240) ed inclusa nell'elenco del comune di Guastalla (Reggio Emilia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(9615)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1965.

Classificazione fra le comunali di una strada in provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il voto n. 343, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 19 maggio 1964, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto, fra l'altro, che la strada di bonifica « San Canzian d'Isonzo-via dei Bagni-Monfalcone », ha i requisiti per essere classificata comunale;

Viste le delibere 5 ottobre 1962, n. 70 e 13 novembre 1962, n. 172, con le quali i Consigli comunali di San Canzian d'Isonzo e di Monfalcone (Gorizia) dichiaravano di accettare l'assunzione come comunale della strada « San Canzian d'Isonzo-via dei Bagni-Monfalcone » e la delibera 30 settembre 1964, n. 59, con la quale il comune di Staranzano ha confermato di essere contrario alla classificazione della strada anzidetta;

Visto l'atto 30 giugno 1965, n. 1187/64, con il quale il Consiglio di Stato ha espresso il parere che la strada in parola debba essere classificata comunale;

Ritenuto che la strada di cui trattasi debba essere classificata comunale ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

La strada di San Canzian d'Isonzo-via dei Bagni-Monfalcone della estesa complessiva di km. 6+930 è

classificata comunale ed inclusa negli elenchi dei comuni di San Canzian d'Isonzo, Monfalcone e Staranzano per i rispettivi tratti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(9657)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1965.

Classificazione tra le provinciali di otto strade in provincia di Trieste.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 117 del 9 giugno 1961 dell'Amministrazione provinciale di Trieste concernente la classificazione a provinciale delle strade:

« Sales » dalla strada provinciale n. 9 « di Comeno » in località Baita al borgo di Sales di	Km.	0,600
« Gropada » dalla strada provinciale n. 1 « del Carso » presso Basovizza e, per Gropada, a Padriciano di	»	3,100
« San Giuseppe » dalla strada provinciale n. 5 « della Rosandra » per le località di Loge di San Giuseppe alla strada provinciale n. 31 « di Probenico » di . .	»	2,400
« Grozzana » dall'innesto della strada provinciale n. 1 del « Carso » presso Pese al borgo di Grozzana di	»	1,300
« Draga Sant'Elia » dalla Strada statale n. 14 al valico di Draga Sant'Elia .	»	2,700
« Clenci » dall'innesto della strada provinciale n. 11 di Caresana alla strada provinciale n. 5 della Rosandra di . . .	»	1,300
« Girone di Santa Barbara » dalla strada provinciale n. 13 di « Santa Barbara » fino al valico di confine di	»	0,350
« Girone di Chiampore » prolungamento fino al valico di confine della strada provinciale n. 14 di Chiampore di . . .	»	0,425
Totale . . .	Km.	12,175

Visto il voto in data 20 luglio 1965, n. 989, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola possiedono i requisiti voluti dalla succitata legge per essere classificate provinciali;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 15 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse per una estesa complessiva di km. 12+175 sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(9656)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1965.

Nomina del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1963, con cui è stato nominato il Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo;

Vista la nota n. 22733/S.O.C. del 16 settembre 1965, con la quale la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha comunicato che il commissario della anzidetta Cassa mutua provinciale nominato ai sensi dell'art. 27 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, ha provveduto, per la situazione di anticipata vacanza dell'Assemblea dei delegati oltre che del Consiglio di amministrazione, ad indire le elezioni per la ricostituzione, prima, dell'assemblea e, successivamente, degli Organi di amministrazione e di controllo della Cassa medesima;

Viste le designazioni dei sindaci effettivi e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *a*) della legge sopra richiamata — da parte dell'assemblea dei delegati della succitata Cassa mutua quali si desumono dai verbali delle operazioni elettorali, in data 27 giugno 1965, rimessi dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali con la nota n. 18487/S.O.C. del 22 luglio 1965;

Viste le designazioni del sindaco effettivo e del sindaco supplente — previsti dall'art. 22, primo comma, lettera *b*), della citata legge — deliberate dal Consiglio centrale della Federazione nella riunione del 14 luglio 1965, quali si desumono dal verbale della riunione medesima;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo è composto dai seguenti membri:

Di Matteo Paolo, sindaco effettivo e Ferrara Vincenzo, sindaco supplente, designati dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 27 giugno 1965, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Monreale Raimondo, sindaco effettivo, designato dall'assemblea dei delegati, nella riunione del 27 giugno 1965, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Gravante Francesco, sindaco effettivo e Bravo Carlo, sindaco supplente, designati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(9617)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965.

Nomina degli Organi di amministrazione e di controllo della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici approvato col decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 531 ed in particolare gli articoli 7, 8 e 12 dello statuto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1962, con il quale sono stati nominati, per la durata di un triennio, gli Organi di amministrazione e di controllo della Cassa predetta;

Visto l'esito delle elezioni per la designazione del presidente, dei membri del Consiglio di amministrazione e di un membro del Collegio sindacale della Cassa sopra indicata da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci della Cassa medesima in data 21 luglio 1965, quale risulta dallo stralcio del verbale delle operazioni elettorali che detta Cassa ha comunicato con la nota n. 539/425 m. c. del 31 agosto 1965;

Vista la nota n. 17926/4789/18 del 2 ottobre 1965, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha designato il proprio rappresentante in seno al Collegio sindacale della Cassa sopra citata;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione degli Organi di amministrazione e di controllo della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici, scaduti per trascorso triennio;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessi Rino è confermato presidente della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Fantera prof. Omero;
Guidi Di Bagno dott. Ferdinando;
Morucchio prof. Umberto;
Saitta dott. Achille.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici è composto dai seguenti membri:

Salvini dott. Tommaso, sindaco effettivo, designato, mediante elezioni, dall'Assemblea dei soci;

De Virgilio dott. Corrado, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gallinari dott. Vincenzo, sindaco effettivo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1965

(9618) *Il Ministro*: DELLE FAVE

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1965.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della officina farmaceutica della ditta: « Laboratorio chimico Plinio », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 926, in data 1° giugno 1957, con il quale la ditta « Laboratorio chimico Plinio » di Acquaviva Coppola Augusto, fu autorizzata ad attivare in Milano, via Alberto Mario, 36, un'officina farmaceutica per la produzione della specialità medicinale « Tonol » in confetti, salva la prescritta registrazione;

Vista la comunicazione dell'ottobre 1965 con la quale il titolare della Ditta medesima ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione concessa con il decreto sopracitato avendo cessato ogni attività produttiva nella propria officina farmaceutica;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio di una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali, concessa alla ditta « Laboratorio chimico Plinio », con sede in Milano, via Alberto Mario n. 36, con il decreto commissariale n. 926 in data 1° giugno 1957.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 novembre 1965

(9413) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino:

Tariffa n. 11, relativa all'assicurazione a premio annuo, di annualità temporanee certe, pagabili in rata

posticipate dalla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa n. 11/U, relativa all'assicurazione a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili in rate posticipate dalla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 22 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9548)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1965.

Sostituzione di un componente la Commissione per il controllo dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 7 luglio 1962, relativo al controllo dei prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 10 novembre 1962;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1965 concernente la costituzione della Commissione per il controllo dei prodotti ortofrutticoli e agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 1° settembre 1965;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 5049 del 17 novembre 1965, con la quale si designa il direttore di divisione dott. Luigi Guaragna a far parte della predetta Commissione in sostituzione del dottor Vincenzo Ferrante, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Luigi Guaragna, in rappresentanza del Ministero delle finanze, è chiamato a far parte della Commissione per il controllo dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del Marchio nazionale in sostituzione del dott. Vincenzo Ferrante, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1965

Il Ministro: MATTARRELLA

(9299)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 26 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9420)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1965.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G. Petronio succ. di Nicolò Petronio - cessata - già corrente in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta G. Petronio succ. di Nicolò Petronio — cessata — già corrente in Trieste, via Cicerone n. 8, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dall'estero, di cui ai moduli valutari di seguito elencati, emessi dalla filiale di Trieste del Banco di Sicilia;

Mod. *B* Import n. 1722520 del 7 febbraio 1961 di Lit. 733.118 (settecentotrentatremilacentodiciotto lire);

Mod. *B* Import n. 1722530 del 13 febbraio 1961 di Lit. 411.000 (quattrocentoundicimila lire);

Mod. *B* Import n. 1722553 del 21 febbraio 1961 di Lit. 400.000 (quattrocentomila lire);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestata cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che l'Ufficio italiano dei cambi - Servizio Ispettorato, ha comunicato che i suddetti Modd. *B* Import risultano ancora in essere nonostante che i relativi termini di validità siano da tempo scaduti;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta G. Petronio succ. di Nicolò Petronio — cessata — già corrente in Trieste, via Cicerone n. 8, relativamente al 10 % del seguente importo:

Lire italiane 1.544.118 (unmilionecinquecentoquarantaquattromilacentodiciotto).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(9417)

DECRETO PREFETTIZIO 23 novembre 1965.
Sostituzione del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto 29 febbraio 1964, n. 1118/1-15-1, relativo alla composizione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1966;

Vista la lettera 19 novembre 1965, n. 7565, con la quale il medico provinciale di Torino designa a segretario del predetto consesso il dott. Francesco Tuttolomondo, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Torino, in sostituzione del dott. Gerardo Trasi, impossibilitato a partecipare alle riunioni del Consiglio provinciale di sanità, per ragioni di servizio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto segretario del Consiglio provinciale di sanità per il restante periodo del triennio 1964-1966;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Francesco Tuttolomondo è nominato segretario del Consiglio provinciale di sanità di Torino per lo scorcio del triennio 1964-1966, in sostituzione del dott. Gerardo Trasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Torino, addì 23 novembre 1965

Il prefetto: CASO

(9692)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 1965, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno indicate in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Feletti Pietro, residente nel comune di Ferrara, dal 5 gennaio 1966;

Pomar Pietro, residente nel comune di Roma dal 6 gennaio 1966.

(9613)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Latteria sociale », con sede in Borore (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 novembre 1965, la Società cooperativa agricola « Latteria sociale », con sede in Borore (Nuoro), costituita per rogito Licheri in data 25 maggio 1919, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Marteddu Antonio.

(9179)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Santa Maria della Neve », con sede in Cuglieri (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 novembre 1965, la Società cooperativa « Santa Maria della Neve », con sede in Cuglieri (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 11 luglio 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Giuseppe Segretario.

(9180)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini » di Roma ad acquistare un immobile sito in Roma

Con decreto del prefetto di Roma, in data 12 ottobre 1965, l'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare un immobile sito in Roma, via Giacomo Casoglio, 2, del periziato valore di L. 19.000.000 (diciannovemilioni).

(9400)

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 28 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 80 Pubblica istruzione, foglio n. 271, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sig. Domenico Roccetti avverso il decreto ministriale in data 16 marzo 1964 con il quale veniva dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il parco della Villa Roccetti sito nell'ambito del comune di Iesi, località Montecappone.

(9431)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte di Torino e conferma nell'incarico del commissario.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 127, la gestione commissariale dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte di Torino è prorogata sino al 30 giugno 1966 ed il dott. Cesare Vaona viene confermato nell'incarico di commissario del detto Istituto.

(9283)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 1° ottobre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Rovigo, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1965, n. 254, dove è scritto:

« Comune di Canaro, per le località . . . *Viozze*, . . . »;
« Comune di Crespino, per le località . . . *Passotto*; »;
« Comune di Guarda Veneta, per le località . . . *Rona*; »;
« Comune di Papozze, per le località . . . *Mola*, . . . »;
« Comune di Stienta, per le località *Bertolè*, . . . *Curati*, . . . »;
« Comune di Villadose, per le località *Berchessa*, . . . »;

deve leggersi rispettivamente:

« Comune di Canaro, per le località . . . *Viezze*, . . . »;
« Comune di Crespino, per le località . . . *Passetto*; »;
« Comune di Guarda Veneta, per le località . . . *Rena*; »;
« Comune di Papozze, per le località . . . *Mela*, . . . »;
« Comune di Stienta, per le località *Bertelè*, . . . *Gurati*, . . . »;
« Comune di Villadose, per le località *Barchessa*, . . . ».

(9822)

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 1° ottobre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Udine, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 maggio 1965 al 1° settembre 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1965, n. 254, dove è scritto « Comune di San Giorgio di Nogaro, . . . e per le località . . . *Salvamonda*, . . . » deve leggersi « Comune di San Giorgio di Nogaro, . . . e per le località . . . *Selvamonda*, . . . ».

(9821)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 6 e 10 dello statuto della « Fondazione Giuseppina Saragat »

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1965, sono state approvate, su proposta del Ministro per l'interno, le modifiche apportate agli articoli 6 e 10 dello statuto della « Fondazione Giuseppina Saragat », con sede in Roma.

(9398)

Autorizzazione all'accettazione di un lascito disposto in favore della sezione provinciale di Milano dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

Con decreto ministeriale n. 10.21459/10089.G.49 (56) in data 17 novembre 1965, la sezione provinciale di Milano dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla defunta signora Zerbi Giuseppina vedova Ottolini, con testamento pubblico in data 19 febbraio 1963, a rogito del notaio dott. Edmondo Todeschini, n. 58 di repertorio, registrato in Milano con atto del 31 ottobre 1964 al n. 70228, n. 6761 di raccolta dello stesso notaio, consistente nella somma di L. 1.000.000 (un milione).

(9427)

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1965, il comune di Ottana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.562.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9725)

Autorizzazione al comune di Villaurbana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1965, il comune di Villaurbana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9726)

Autorizzazione al comune di Sennori ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1965, il comune di Sennori (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.055.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9727)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1965, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9779)

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1965, il comune di Grottaglie (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del-dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9780)

Autorizzazione al comune di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1965, il comune di Arezzo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 241.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9723)

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1965, il comune di Brindisi viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.586.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9724)

Autorizzazione al comune di Esperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Esperia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.995.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9731)

Autorizzazione al comune di Paganico Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Paganico Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.560.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9732)

Autorizzazione al comune di Pozzaglia Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Pozzaglia Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.236.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9733)

Autorizzazione al comune di Ariano Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Ariano Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.938.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9734)

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Bosaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.948.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9735)

Autorizzazione al comune di Contarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Contarina (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.556.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9736)

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Donada (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.506.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9737)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Papozze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.111.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotneenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9738)

Autorizzazione al comune di San Bellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di San Bellino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.186.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9739)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Fidenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Megliadino San Fidenzio (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9740)

Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Roccantica (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.195.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9741)

Autorizzazione al comune di Poggio Catino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Poggio Catino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9742)

Autorizzazione al comune di Poggio Nativo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Poggio Nativo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9743)

Autorizzazione al comune di Vacone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965, il comune di Vacone Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.015.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9744)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Bollettino della 28ª estrazione di cartelle di Credito comunale e provinciale 4,50 % ordinario emesse in dipendenza del decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'anno 1965, sono state estratte le sottoindicate cartelle di Credito comunale e provinciale 4,50 % ordinario:

UNITARIE: 41, 42, 43, 44, 45, 386, 387, 388, 389, 390, 426, 427, 428, 429, 430, 662, 663, 664, 665, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1994, 1995, 2062, 2063, 2064, 2065, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495.

QUINTUPLI: 11, 12, 13, 14, 15, 481, 482, 483, 484, 485, 671, 672, 673, 674, 675, 836, 837, 838, 839, 840, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1579, 1580, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2738, 2739, 2740, 2741, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696.

DECUPLI: 385, 386, 387, 574, 575, 576, 1015, 1016, 1017, 1037, 1038, 1105, 1106, 1107, 1111, 1112, 1113, 1363, 1364, 1365, 1411, 1412, 1413, 1435, 1436, 1437, 1603, 1604, 1605, 1621, 1622, 1623, 1791, 1792, 1793, 1812, 1813, 1814, 2239, 2240, 2307, 2308, 2309, 2655, 2656, 2657, 2694, 2695, 2696, 2766, 2767, 2768, 3066, 3067, 3068, 3480, 3481, 3482, 3747, 3748, 3749.

VENTUPLI: 49, 50, 71, 72, 191, 192, 223, 224, 291, 292, 333, 367, 368, 559, 560, 783, 784, 817, 818, 851, 852, 967, 968, 1055, 1056, 1259, 1260, 1289, 1290, 1547, 1548, 1773, 1774, 1813, 1814, 1855, 1856, 1981, 1982, 2215, 2216, 2519, 2520, 2621, 2622, 2689, 2690, 2779, 2780, 2973, 2974, 3233, 3234, 3409, 3410, 3455, 3456, 3773, 3774.

CINQUANTUPLI: 71, 178, 187, 189, 262, 282, 318, 390, 423, 496, 615, 616, 640, 673, 697, 747, 861, 901, 965, 1070, 1153, 1189, 1214, 1225, 1351, 1382, 1387, 1462, 1492, 1565, 1570, 1664, 1794, 1804, 1908, 1911, 1922, 1968, 2066, 2146, 2249, 2275, 2382, 2423, 2511, 2613, 2649, 2673, 2702, 2725, 2768, 2863, 2873, 2915, 2986, 2991, 2997, 3058, 3065, 3106.

Le cartelle sopraindicate cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1965.

Il rimborso del capitale avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1966 su domanda in carta semplice dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate direttamente a questa Direzione generale, via Goito n. 4, se i richiedenti risiedono nella provincia di Roma o a mezzo delle Direzioni provinciali del tesoro se risiedono nelle altre Provincie.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le Sezioni della Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale.

Roma, addì 10 novembre 1965

Il direttore generale: NUVOLONI

(9447)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi del 9 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,77	624,75	624,75	624,77	624,75	624,78	624,75	624,75	624,77
$ Can.	580,40	580,20	580,70	580,35	579,90	580,40	580,35	580,40	580,30	580 —
Fr. Sv.	144,70	144,75	144,72	144,735	144,70	144,62	144,7325	144,72	144,72	144,76
Kr. D.	90,69	90,72	90,72	90,71	90,70	90,71	90,72	90,71	90,71	90,70
Kr. N.	87,48	87,48	87,52	87,48	87,53	87,51	87,485	87,49	87,51	87,50
Kr. Sv.	120,77	120,82	120,81	120,80	120,75	120,82	120,805	120,82	120,82	120,80
Fol.	173,30	173,20	173,27	173,24	173,20	173,24	173,255	173,24	173,24	173,21
Fr. B.	12,58	12,587	12,5880	12,5880	12,58	12,58	12,5895	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,49	127,50	127,52	127,49	127,45	127,50	127,5025	127,50	127,50	127,50
Lst.	1750,31	1750,50	1750,40	1750,45	1750 —	1750,35	1750,50	1750,35	1750,35	1750,50
Dm. occ.	156,17	156,18	156,215	156,185	156,15	156,17	156,19	156,18	156,17	156,17
Scell. Austr.	24,19	24,18	24,175	24,1790	24,15	24,18	24,178	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,84	21,85	21,85	21,855	21,75	21,85	21,845	21,86	21,85	21,85
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4315	10,435	10,43	10,43225	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 9 dicembre 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,885
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,825
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,765
1 Dollaro canadese	580,35
1 Franco svizzero	144,734
1 Corona danese	90,715
1 Corona norvegese	87,482
1 Corona svedese	120,802
1 Fiorino olandese	173,247
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,496
1 Lira sterlina	1750,475
1 Marco germanico	156,187
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,85
1 Peseta Sp.	10,432

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 12 aprile 1965 al 18 aprile 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (a) (b):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	ex 02	I. siero di latte	2.298	3.420	1.119	2.298	3.680	5.842
	ex 05	II. latte o crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.382	30.438	25.947	30.382	35.009	44.814
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.609	11.111	5.775	7.609	10.122	16.340
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.323	9.719	5.578	8.323	12.790	20.714
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	9.623	9.679	5.188	9.623	14.250	23.534
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.183	9.631	4.720	11.183	16.002	26.984
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	11.963	9.607	4.486	11.963	16.878	28.094
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	12.743	9.583	4.252	12.743	17.754	30.404
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.123	9.479	3.238	16.123	21.550	37.814
	ex 01	8. superiore al 43 %	23.403	9.255	1.563	23.403	29.726	53.774
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.760	8.156	4.015	6.760	11.227	16.964
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.060	8.116	3.625	8.060	12.687	19.814
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.620	8.068	3.157	9.620	14.439	23.234
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.400	8.044	2.923	10.400	15.315	24.944
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.180	8.020	2.689	11.180	16.191	26.654
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	14.560	7.916	1.675	14.560	19.987	34.064
	ex 01	7. superiore al 43 %	21.840	7.692	zero	21.840	28.163	50.024

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	6.046	9.548	4.212	6.046	8.559	12.590
	ex 05	c. latte condensato e altri	8.876	14.249	6.955	13.722	10.673	20.339
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.382	30.438	25.947	30.382	35.009	44.814
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.760 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	6.760 (*f*)	11.227 (*f*)	16.964 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.060 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.060 (*f*)	12.687 (*f*)	19.814 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.620 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	9.620 (*f*)	14.439 (*f*)	23.234 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.400 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.400 (*f*)	15.315 (*f*)	24.944 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.180 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.180 (*f*)	16.191 (*f*)	26.654 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	14.560 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	14.560 (*f*)	19.987 (*f*)	34.064 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	21.840 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	21.840 (*f*)	23.163 (*f*)	50.024 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.046 (*f*)	9.548 (*f*)	4.212 (*f*)	6.046 (*f*)	8.559 (*f*)	12.590 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	3.093	6.155	6.746	3.093	15.230	28.033
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	2.140 (*c*) (*h*)	37.120 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	2.140 (*c*) (*h*)	35.058 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*) . . .	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*) . . .	esente	esente	esente	esente	esente	12% sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg . .	zero	zero	zero	zero	zero	23% sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	9.236
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	9.236

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	19.985
	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	zero	zero	zero	7.454
	ex 12	III. Cheddar, Chester	zero	zero	zero	zero	zero	12.582
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Horrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	5.249	17.630	zero	5.249	12.907 (c)	31.805
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	5.486	16.189	zero	5.486	10.540 (c)	24.999
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	656	10.326	zero	656	5.131 (c)	15.169
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	915	zero	zero	zero	13.861
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	915	zero	zero	zero	13.861
	13 16	F. formaggi fusi	4.176	14.185	3.644	6.073	12.355 (c)	30.478
17.02-A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.309	5.008	2.528	7.309	7.856	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle *Note Esplicative della Tariffa* dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(*g*) Compreso il burro fuso.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(7397)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per complessivi sedici posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca, con qualifiche varie

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visti il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e la tabella n. 1 annessa al decreto stesso, relativa al ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca approvato con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 801, che aumenta la dotazione organica di cui al precedente decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi di operaio di 1ª categoria specializzato in prova (coefficiente 167), presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67:

1 posto di conduttore di forni ad alta temperatura;
1 posto di montatore di viroli e coni della Zecca;
2 posti di stampatore e patinatore di medaglie;
2 posti di incisore di metalli;
1 posto di fonditore e staffatore a mano;
2 posti di fabbro fucinatore e forgiatore;
1 posto di saldatore elettrico ed autogenista;
2 posti di idraulico o tubista;
1 posto di muratore;
2 posti di aggiustatore meccanico;
1 posto di falegname.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 55;

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quelle di cui alla lettera *a*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) a *h*) e di cui alla lettera *i*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituizone, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 6 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) aver esercitato le mansioni di operaio in stabilimenti del ramo per almeno tre anni anche se in più periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3;

8) essere vaccinato entro i termini previsti dal n. 7) del successivo art. 11 del presente bando;

9) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, ad eccezione di quanto previsto dal precedente n. 8).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione ai concorsi redatta su carta da bollo da L. 400, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata o dovrà pervenire alla Direzione della Zecca di Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso stabilimenti del ramo, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca di Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

In caso di partecipazione a più concorsi dovranno essere presentate distinte domande.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso l'aspirante è tenuto a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero un estratto, rilasciato da notaio, di uno dei predetti documenti.

Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata dalla Direzione degli stabilimenti presso cui hanno prestato la loro opera, da cui oltre al periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti del ramo dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o pervenute alla Direzione della Zecca in Roma dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1952, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del Tesoro, quali membri.

Il capo delle segreteria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato regio decreto n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 6.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti, saranno nominate con successivo decreto le Commissioni giudicatrici, le quali, a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, saranno composte dal direttore della Zecca, quale presidente, dal capo dei servizi tecnici a da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 7.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sarà accertato con l'esecuzione di una prova d'arte per ciascun concorso che consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare di avere perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Per lo svolgimento della prova d'arte saranno osservate le norme in vigore per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

Le prove d'arte dei concorsi si svolgeranno in Roma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere e del giorno, ora e luogo in cui saranno tenute le prove d'arte.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica e per sostenere la prova d'arte, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 9.

Ciascuna prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza delle Commissioni di cui al precedente art. 6 le quali esprimeranno, con appositi verbali, il proprio giudizio sulla idoneità professionale dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento.

La graduatoria di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire alla Direzione della Zecca, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza.

In particolare, i documenti valevoli ad attestare i titoli di preferenza, di cui al precedente comma, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69 *ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del l'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o par la lotta di liberazione: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio dichiarazione della Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra o per la lotta di liberazione attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1959 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quello di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione del Tesoro: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno d'un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Saranno dichiarati non idonei quei candidati, che dovessero riportare nella prova pratica di ciascun concorso un punteggio inferiore ai 16/20.

Tale punteggio non può dare titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti diponibili.

Egualmente non acquisteranno diritto a coprire posti eventualmente vacanti quei candidati che abbiano superato la prova e che eccedono il numero dei posti messi a concorso.

Art. 10.

La graduatoria di ciascun concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati, nelle rispettive graduatorie, al primo posto nei concorsi ad un posto e al primo e secondo in quelli a due posti, saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

I decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti in graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione della Zecca non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo del titolo di studio, prescritto al precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso certificato) dell'atto di nascita in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per il candidato che sia stato dichiarato « abile arruolato » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

7) *certificato comunale di vaccinazione*, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno dalla data di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca, approvato dalla Direzione generale del Tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarato, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 167 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti, tenento conto delle misure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373.

Art. 14.

Ai vincitori sarà stabilito un termine per assumere servizio ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Ai medesimi qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aogsto 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1965
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 92

Schema della domanda di ammissione ai concorsi, in carta da bollo da L. 400

Alla Direzione della Zecca -
Via Principe Umberto, 4.
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . . . . posti di operaio di 1ª categoria specializzato (coefficiente 167) in prova presso codesta Zecca, con la qualifica di . . . . (indicare a quale degli undici concorsi di cui al presente bando si intende partecipare).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . presso . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato la propria opera presso gli stabilimenti . . . . (indicare con chiarezza la denominazione degli stabilimenti, il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Si allegano i seguenti documenti . . . . (indicare i documenti che, a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data . . . .

Firma . . . .

Note:

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida l'antentificazione della firma da parte del sindaco.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autentificazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8888)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1965.

IL MINISTERO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1965, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1965, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerata l'impossibilità del dott. Luigi Petriccione di partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice, perchè destinato ad altro servizio;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Francesco Dente, vice prefetto in servizio al Ministero, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi dal 1° ottobre 1965, in sostituzione del dott. Luigi Petriccione, destinato ad altro servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1965
Registro n. 34 *Interno, foglio n.* 22

(9407)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 14 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1965, registro n. 2, foglio n. 339, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 7 luglio 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Considerata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice per il concorso sopraindicato;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice per il concorso di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Brignola dott. Francesco, consigliere di Stato.

Membri:

Barzilai prof. Giorgio, ordinario di elettronica nell'Università di Roma;

Medici prof. Mario, ordinario di macchine nell'Università di Padova;

Gristina ing. Giorgio, ispettore capo nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Fossati ing. Vittorio, ispettore capo nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Segretario:

Lici dott. Luigi, ispettore di 1ª classe.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 160.000.

Con separato decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina dei membri aggiunti per gli esami di lingue estere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1965
Registro n. 4 *bilancio Trasporti* (*Ispet. gen. aviazione civile*), *foglio n.* 153. — PANDOLFO

(9279)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della cultura generale ed educazione civica negli Istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 43 del 28 ottobre 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 aprile 1965 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della cultura generale ed educazione civica negli Istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(9492)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.